

Repertorio N. 31948 = Raccolta N. 7831 =ALLEGATO "B"

STATUTO

della

FONDAZIONE CATERINA DALLARA – Ente Filantropico

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita la “**FONDAZIONE CATERINA DALLARA – Ente Filantropico**” (d’ora innanzi, la “Fondazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi lo “Statuto”) dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo settore”, d’ora innanzi “CTS”), dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi la “Normativa applicabile”).

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Varano de’ Melegari (PR), Via Provinciale 33/A (trentatre barra A), Codice di avviamento postale: 43040.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dall’Organo amministrativo e non comporta modifica statutaria.

Articolo 3

Scopo

3.1 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, persegue, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini, delle cittadine e degli enti che concorrono, in forma associata, le seguenti finalità:

- realizzare il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di erogazione gratuita di denaro, beni, servizi o investimenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico delle comunità del territorio di Varano de’ Melegari e dintorni.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Fondazione, operando principalmente nel territorio di Varano de’ Melegari e dintorni, in via esclusiva o principale, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e/o di attività di interesse generale.

Con specifico riferimento a questa attività di erogazione, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative principalmente nel territorio di Varano de' Melegari nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- = promozione dello sviluppo locale;
- = educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- = interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- = interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- = ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- = attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- = formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- = servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- = beneficenza, sostegno a distanza, nonché l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- = tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché della promozione delle pari opportunità;
- = cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta o indiretta di risorse da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - al sostegno di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità, oppure con le quali acquistare beni e servizi da donare per la realizzazione di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- assiste coloro che intendono donare, operando per superare gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione.

A tal fine la Fondazione sosterrà progetti ed attività proposti da altri enti ed attori in genere nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'istruzione e della formazione, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e della valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica, ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono ed operano nel Comune di Varano de' Melegari e dintorni.

4.2 La Fondazione potrà altresì aderire anche altre organizzazioni di cui condivida le finalità e/o assumere un ruolo direttamente operativo attraverso l'erogazione di servizi, la promozione di ricerche e studi e lo svolgimento di attività di beneficenza diretta nei predetti ambiti ritenuti meritevoli.

4.3 Le predette attività erogative potranno essere attuate mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte; le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare beneficenza diretta o indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

4.4 La Fondazione può inoltre svolgere:

a) tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge;

b) in via secondaria e strumentale, "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale; in particolare, in via diretta attraverso l'attività dei volontari, quelle indicate nel comma 4.1.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5

Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

5.2 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa il cui complessivo valore era di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero).

5.3 Durante l'esistenza della Fondazione, il patrimonio della stessa è composto:

A) Dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal patrimonio iniziale del valore di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero),

- incrementabile successivamente nel rispetto della normativa applicabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) Dal fondo di gestione (all'atto della costituzione Euro 100.000,00 =centomila virgola zero zero=) costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari e da eventuali contributi, in qualsiasi forma, dei fondatori o di terzi, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengono a

qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.4 Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

5.5 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Articolo 6 Volontari

6.1 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

6.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

6.3 I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6.5 La Fondazione provvederà ad assicurare i propri volontari.

Articolo 7

Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1^o (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio di esercizio.

7.3 Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS.

Articolo 8

Organi ed uffici della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione (d'ora innanzi il Presidente);
- il Vice Presidente, laddove nominato;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato di indirizzo, laddove nominato.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore legale dei conti.

8.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- c) gli assessori e i consiglieri della Regione Emilia-Romagna, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- d) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

8.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

8.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. La decadenza della carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

9.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, tutti nominati di comune accordo dai due soggetti fondatori, che, se non coincidenti con i fondatori o con i loro discendenti in linea retta, s'intendono in carica per un triennio; in caso di disaccordo in merito al nominativo proposto da uno dei due, prevarrà il voto dell'ing. Giampaolo DALLARA.

9.2 La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione spetta di diritto, vita natural durante, al fondatore ing. Giampaolo DALLARA e, dopo di lui, parimenti vita natural durante, alla fondatrice ing. Angelica DALLARA.

9.3 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei fondatori, il fondatore superstite assumerà la carica di Presidente e nominerà i Consiglieri di amministrazione tra i suoi discendenti in linea retta i quali rimarranno in carica vita natural durante o anche tra altri soggetti, che rimarranno in carica per un triennio. Nel caso in cui vengano a mancare entrambi i fondatori, saranno membri del Consiglio di amministrazione vita natural durante i loro discendenti in linea retta, i quali dovranno nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione e potranno nominare ulteriori Consiglieri di amministrazione, che resteranno in carica per un triennio.

9.4 Il componente del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

9.5 Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- redige ed approva il bilancio di esercizio;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ivi compresa l'assunzione o la rinuncia della personalità giuridica, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera l'attribuzione all'Organo di controllo di eventuali compensi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

9.6 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

9.7 Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

9.8 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti (utilizzando il metodo collegiale). Il Consiglio di amministrazione si ritiene validamente costituito pur in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo e nessuno si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.9 In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie, o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica. Laddove il Consiglio di amministrazione sia formato da un numero pari di componenti superiore a due, in caso di parità nella votazione prevarrà il voto del Presidente. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza.

9.10 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

9.11 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 La responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 10

Presidente del Consiglio di amministrazione e Vice Presidente

10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, domiciliatari e/o procuratori.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione cura inoltre le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.2 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Articolo 11

Organo di controllo

11.1 L'Organo di controllo è nominato dai fondatori o da coloro che li abbiano sostituiti in conformità a quanto previsto nel presente statuto e dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un collegio il cui Presidente viene eletto dall'Organo che procede alla sua nomina.

11.2 Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei controllori, almeno uno dei controllori deve appartenere alle categorie suindicate.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

11.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Comitato di indirizzo

12.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare il Comitato di indirizzo che, laddove nominato, è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione deputato a formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione ai fini statutari, da sottoporre allo stesso Consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione.

Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione.

12.2 Esso si compone di un numero massimo di 6 (sei) membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone che hanno acquisito meriti e sviluppato competenze di rilievo rispetto alle finalità della Fondazione, tenendo anche conto delle segnalazioni fornite dagli enti e dalle associazioni che operano nel territorio del Comune di Varano de' Melegari.

12.3 Il mandato di ciascun componente il Comitato di indirizzo ha durata di anni 3 (tre) dalla data della relativa nomina ed è rinnovabile.

Articolo 13

Revisione legale dei conti

13.1 Nei casi previsti dalla legge i fondatori o coloro che li abbiano sostituiti in conformità a quanto previsto nel presente statuto, nominano un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

13.2 Il Revisore legale dei conti dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

13.3 Il Revisore legale dei conti:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori legali dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta degli Organi della Fondazione.

13.4 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia integralmente composto da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

Compensi per le cariche sociali

14.1 Ai componenti del Consiglio di amministrazione e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

14.2 All'Organo di controllo può essere riconosciuto, con delibera del Consiglio di amministrazione, un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Estinzione della Fondazione

15.1 In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che perseguano finalità analoghe, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà il/i Liquidatore/i determinandone i poteri.

Firmati per vidimazione: Giampaolo Dallara = Angelica Dallara = Elisa Bonzani = Bruna Fornari =

Notaio BEATRICE RIZZOLATTI =